

R.G. N. 10147 /2020



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile

In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritte al **R.G. n. 10147/2020** promossa da:

Avv. Franco Fabiani

– Attore –

Contro

Banca Carige S.p.A.

Avv. Renato Villani

– Convenuto –

CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 12.06.2024)

- Per parte attrice: come da atto di citazione (*“Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa; b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all’art. 117 d.lgs. 385/93 per nullità e/o inefficacia della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi; c) la illegittimità dell’addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto; ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 95.003,26 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, conseguentemente condannando la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 95.003,26 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfaitario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”*), chiedendo che



la somma oggetto di domanda sia pari ad euro 71.253,05 come emerso in sede di CTU (modalità di calcolo b) a pag. 13);

- **Per parte convenuta:** come da comparsa di costituzione e risposta; (*“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta: a) accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. non contenendo la stessa l’indicazione delle singole partite di cui si chiede la ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. ed essendo del tutto indeterminata e generica; b) in subordine dichiarare inammissibili (anche per decadenza e/o prescrizione), improponibili e comunque respingere le domande tutte e le istanze istruttorie dell’attrice, con la completa assolutoria della Banca Carige S.p.A.. Vinte le spese e gli onorari di causa oltre Spese Generali 15%, IVA e C.P.A.”*) chiedendo un’integrazione di CTU come da verbale dell’udienza del 12.05.2024;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – Rilevato che

dopo aver senza esito esperito tentativo di mediazione obbligatoria di cui alla L. 28/2010 (doc. 13) e dopo aver rivolto alla Banca una diffida a restituire e rimborsare le somme illegittimamente addebitate in conto (docc. 1-5), con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Banca Carige S.p.A. (nel prosieguo per brevità “Carige”, o “la Banca”) nanti al Tribunale di Genova, chiedendo che venisse accertato e dichiarato, per il periodo di cui è causa, l’illegittimo addebito sul conto corrente ordinario della somma di Euro 95.003,26 o la maggiore o minore somma emergente in esito ad istruttoria e, per l’effetto, condannare la convenuta al pagamento della medesima somma maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Tale illegittimo addebito derivava: dall’applicazione della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito; dall’applicazione di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all’art. 117 d.lgs. 385/1993 con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario per nullità della convenzione contrattuale di determinazione per rinvio agli usi; dall’addebito di somme per CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto. In via istruttoria, chiedeva venisse disposta CTU contabile volta al ricalcolo del saldo del conto corrente epurate le somme illegittimamente addebitate dalla banca;

2. – rilevato che precisava che il conto corrente ordinario azionato fosse stato chiuso in data 8.06.2018 e, a sostegno delle proprie pretese, produceva un elaborato peritale a prova del *quantum* a suo credito (doc. 72) e deduceva in fatto:

2.1. – che, in data 13.07.1982, accendeva presso Cassa di Risparmio delle Province Lombarde un conto corrente ordinario originariamente individuato con il n. 1595/1, poi divenuto 1595120 a seguito



dell'incorporazione di Cariplo S.p.A. in Intesa S.p.A., poi Intesa San Paolo S.p.A.. Detto conto nel marzo 2008 è proseguito con l'odierna convenuta con n. 25880 a seguito della cessione della filiale di riferimento a Banca Carige S.p.A. Nell'ambito del rapporto di conto corrente, veniva regolata la concessione di un credito rappresentata da fido di cassa;

2.2. – che il contratto di conto corrente ordinario del 13.07.1982 (doc. 6) conteneva, all'art. 7, quanto alla determinazione della misura del saggio degli interessi, la formula di rinvio *per relationem* ai c.d. “usi di piazza”, nonchè la clausola di capitalizzazione periodica degli interessi in forza della quale durante tutto il corso del rapporto la banca capitalizzava trimestralmente gli interessi debitori ed annualmente quelli creditori. Nello stesso, si riscontrava la totale assenza di pattuizione della misura percentuale delle commissioni e degli oneri relativi a spese;

2.3. – che gli estratti conto prodotti documentano che la banca, durante tutta la durata del rapporto, ha periodicamente - e con cadenza trimestrale – annotato e liquidato in conto corrente non solo i movimenti operati dall'accreditato, il credito concessogli, le spese sia di gestione del conto come quelle definite di “chiusura trimestrale”, e le commissioni di varia natura, ma anche gli interessi debitori su tutti tali importi maturati nel periodo, con conseguente diritto allo storno dal saldo nominale del conto corrente dell'importo qualificato a titolo di interessi anatocistici addebitati per il periodo di cui alle contabili in atti pari ad € 22,332,36;

2.4. – che la banca ha adottato la prassi di simulare di chiudere e saldare fittiziamente il conto ad ogni scadenza trimestrale, per poi immediatamente rinnovarlo di volta in volta per altri tre mesi, sì da addebitare, con cadenza trimestrale fittizia, “spese di chiusura periodica del conto”, con conseguente diritto dell'attrice allo storno e riaccredito di euro 1.490,32;

2.5. – che la misura del tasso di interesse debitore è stata determinata contrattualmente con l'utilizzo (nel contratto del 1982) della formula illegittima ed inefficace di rinvio *per relationem* agli usi di piazza, onde non è revocabile in dubbio che il saggio degli interessi debitori è stato applicato dalla banca in forza di una pattuizione inefficace alcuna, per violazione, dei principi di precisione e determinatezza, con conseguente diritto dell'attore allo storno di € 52.905,65;

2.6. – che durante il corso del rapporto la banca ha addebitato sul conto dell'attrice, alla fine di ogni trimestre, delle “commissioni di massimo scoperto”, con conseguente diritto dell'attore allo storno di € 18.274,93;



3. – rilevato che Carige si costituiva in giudizio affinché l'atto di citazione venisse dichiarato nullo e, in subordine, le avverse domande fossero respinte. A sostegno delle sue pretese, deduceva:

3.1. – che le domande formulate dall'attrice vanno respinte per nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., non contenendo il medesimo l'indicazione delle singole partite di cui chiede la ripetizione ed essendo del tutto indeterminato e generico;

3.2. – che parte attrice ometteva di depositare gli estratti conto completi, provvedendo soltanto, in modo parziale, al deposito degli scalari relativi al rapporto, il che preclude l'effettuazione della ricostruzione del rapporto di conto corrente;

3.3. – che ogni domanda e pretesa avversaria in ordine al rapporto di conto corrente è prescritta per il periodo antecedente al 20.03.2009 poichè prima di tale data non v'era alcun contratto di apertura di credito e che ogni domanda di ripetizione di importi non dovuti in relazione ad anticipi è prescritta per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione. In ogni caso, l'ultimo saldo attivo anteriore al decennio antecedente la domanda si è verificata in data 23.08.2004, con la conseguenza ogni pretesa antecedente a tale data è prescritta;

3.3. – che, circa la pretesa violazione del divieto di anatocismo, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 342/99 è applicabile la capitalizzazione trimestrale sia sulle somme a credito del cliente sia su quelle a debito per cui quantomeno dall'1/7/00 Cariplo, poi Intesa e poi la Banca Carige hanno legittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale, comunicando tale variazione a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

3.4. – che la Cariplo S.p.A, poi Intesa e poi Banca Carige S.p.A. dal 1992 hanno reso pubbliche le condizioni di prestito e finanziamento in ottemperanza della L. 17/2/92 n. 154 sulla trasparenza bancaria e dell'art. 117 del T.U. Bancario, i quali hanno sancito l'integrazione (o sostituzione) legale delle eventuali condizioni nulle. I tassi e le condizioni (ivi comprese le spese di chiusura e le commissioni) applicate in concreto al rapporto per cui è causa sono tutti di importo inferiore rispetto ai tassi e condizioni come sopra previsti dal legislatore ed anche costantemente pubblicizzati dalla Banca in tutte le proprie agenzie, cosicchè difetta anche l'interesse dell'attrice a dolersi di condizioni ad essi più favorevoli. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso*, le spese fisse di chiusura sono state legittimamente addebitate ad ogni chiusura trimestrale come specificamente previsto all'art. 7 del contratto di conto corrente. Inoltre, per quanto riguarda i tassi sostitutivi di cui alla L. 17/2/92 n. 154 sulla trasparenza bancaria e di cui all'art. 117 del T.U.B andrà applicato il tasso



massimo dei BOT in sostituzione del tasso debitore e non il tasso minimo, come infondatamente sostenuto *ex adverso*;

3.5. – che la CMS è legittima, valida ed efficace, nonché applicata in conformità dell'art. 117 TUB, così come la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce introdotte da specifiche norme di legge;

4. – rilevato che, all'udienza del 31.03.2021, il Giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.;

5. – rilevato che parte attrice, con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c., contestava le domande ed eccezioni sollevate da controparte di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione, in quanto il rapporto di conto corrente azionato è sempre stato affidato. In punto anatocismo, precisava che, essendo pacifica l'illegittimità della clausola anatocistica di cui al contratto di c/c del 1982, la banca non provava di aver ottenuto dalla correntista la specifica approvazione scritta di nuova specifica pattuizione contrattuale, bensì procedeva alla sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. chiedeva, in via istruttoria, che venisse licenziata una CTU volta a ricostruire il corretto saldo del conto corrente ordinario e, con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c., contestava nuovamente le domande avversarie e insisteva nelle proprie istanze;

6. – rilevato che parte convenuta ometteva di depositare le memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1) e 2) c.p.c. e che, con memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c., insisteva affinché la causa venisse rimessa per la precisazione delle conclusioni;

7. – rilevato che il Giudice, con ordinanza del 25.11.2021, ritenuto che *“la produzione degli estratti conto scalari è sufficiente per la rideterminazione del saldo, atteso che la liquidazione degli interessi attivi e passivi si basa sullo scalare, così come le commissioni e spese liquidate trimestralmente”*, licenziava CTU demandando al Consulente il compito di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente – tenuto conto della prescrizione – effettuando un doppio conteggio includendo o escludendo la totalità degli addebiti eseguiti a titolo di cms, civ e cdf; provvedendo a rimuovere gli interessi anatocistici addebitati a partire dal 1° gennaio 2014; ricalcolando, nel caso in cui gli interessi non siano pattuiti in forma scritta, i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, 7° comma TUB; espungendo gli interessi ultralegali non pattuiti; azzerando ogni addebito in caso di superamento del tasso soglia usurario;



8. – rilevato che, all’udienza del 7.12.2021, veniva espunto, dal quesito demandato al CTU, l’azzeramento degli addebiti in caso di superamento del tasso soglia;

9. – rilevato che, all’udienza del 12.06.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni e che il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c., rimettendo la causa in decisione;

* * * *

10. – ritenuto che, dovendosi preliminarmente vagliare la pretesa **nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.** per indeterminatezza, occorre chiarire in che termini ed entro quali confini si possa parlare di vizi dell’atto introduttivo concernenti l’*editio actionis*, ossia quando nella domanda risulta omesso o assolutamente incerto l’oggetto, ovvero manca l’esposizione dei fatti o degli elementi di diritto che ne costituiscono il fondamento.

A mente del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini della declaratoria di nullità per omessa determinazione dell’oggetto della domanda della citazione, occorre che il *petitum* sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto e ciò non può dirsi nel caso in cui dall’esame del contenuto della domanda siano comunque ben delineabili le pretese attoree, nonché i fatti costitutivi posti a fondamento delle stesse e che questi elementi abbiano concesso al convenuto lo svolgimento di adeguate difese (*“La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contenzza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindere, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa)”*, cfr. Cass. civ. Sez. II sent. 29/01/2015 n. 1681)).

In ispecie, parte attrice, nell’atto di citazione, nel chiedere la rideterminazione del saldo del conto corrente dalla stessa intrattenuto presso l’istituto bancario convenuto, ha delineato i fatti costitutivi delle



proprie pretese, idonei ad esplicitare le proprie conclusioni e dando modo a Carige di apprestare puntuali difese, prendendo posizione su tutte le domande. Dal canto suo, infatti, parte convenuta, nel costituirsi, ha contestato le pretese attoree, prendendo posizione su tutte le domande e svolgendo puntuali difese, non potendo perciò ravvisarsi un'ipotesi di nullità dell'atto di citazione, bensì dovendosi valutare la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'allegazione e sotto il profilo dell'adempimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art.2697 c.c.;

11. – ritenuto, in ordine all'eccezione sollevata da parte convenuta relativamente **all'assenza di prova** del credito invocato dal correntista, poiché basato su **parziali estratti conto scalari**, che essa è infondata.

Deve richiamarsi sul punto l'orientamento di questa Sezione del Tribunale secondo cui *“nessuna norma giuridica, ed a ben vedere nessuna esigenza logica, impone la produzione integrale degli estratti conti all'attore che chiede la rideterminazione del saldo mediante esclusione degli addebiti illegittimi. Una simile operazione può, infatti, essere compiuta anche sulla base di una documentazione parziale, fermo restando che in questo caso il giudizio condurrà all'accertamento (con efficacia di giudicato) di un nuovo saldo dal quale in realtà saranno state detratte, conformemente a quanto richiesto dall'attore, le sole poste di cui era stata data contezza mediante le produzioni effettuate”* (Tribunale di Genova sent. N. 1889/2020), il quale è conforme a quello della Suprema Corte, che afferma: *“... ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”* (Cass. 11543/2019 in motivazione); *“in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile”* (Cass. 31187/2018).

Sulla sufficienza degli estratti conto scalare, con i limiti derivanti dalla loro incompletezza, sulla base della giurisprudenza ora richiamata, si invoca anche una pronuncia di questo Tribunale, la quale ha preso in esame, risolvendolo positivamente, il tema in esame, ben spiegano in cosa consistano tali estratti conto scalari: *“Bisogna a questo punto ricordare che cosa*



sono gli scalari e gli estratti conto. I primi sono fondamentali, permettendo di valutare i conteggi operati dalla banca (e quindi la corretta applicazione delle condizioni contrattuali). Si consideri come ai fini del calcolo degli interessi è importante il riassunto scalare, in cui vengono riepilogati i saldi giornalieri del conto corrente derivanti dai movimenti riordinati per data valuta. Nel riassunto scalare vengono riportati i seguenti dati: data valuta, saldo giornaliero, numero di giorni in cui il saldo rimane invariato, il tasso applicato nel giorno (opzionale) ed infine i numeri debitori/creditori. I numeri debitori/creditori vengono calcolati moltiplicando il saldo giornaliero (riportato nel riassunto scalare) per il numero di giorni in cui il saldo è rimasto invariato. A seconda che il saldo sia passivo (negativo) o attivo (positivo), si avranno numeri debitori o creditori. Vi è quindi la compilazione di due prospetti: l'estratto conto, nel quale le operazioni vengono registrate in ordine di data man mano che vengono effettuate, e lo scalare interessi, detto anche staffa, nel quale le operazioni, al momento della chiusura del conto corrente, vengono riportate in ordine di valuta (in tale ultimo documento i saldi in valute delle singole operazioni sono ordinati cronologicamente e sugli stessi vengono calcolati, a seconda che il c/c presenti un saldo attivo o passivo, gli interessi debitori e creditori. Il riepilogo del calcolo degli interessi attivi e passivi da parte della banca è contenuto nell'ultima parte del riassunto scalare in appositi prospetti che individuano per i numeri debitori e per i numeri creditori il tasso di interesse corrispondente, con relativa decorrenza)" (cfr. Tribunale di Genova sentenza n. 2533/2021 pronunciata dalla dott.ssa Cazzato, nonché la sentenza di questo Giudice n. 2633/2022).

Ciò premesso in diritto, si riconosce nella fattispecie la concreta possibilità tecnica di individuare il saldo del correntista sulla base degli estratti conto, parziali, scalari.

Questo Giudice, peraltro, già stabiliva che: *"la produzione degli estratti conto scalari è sufficiente per la rideterminazione del saldo, atteso che la liquidazione degli interessi attivi e passivi si basa sullo scalare, così come le commissioni e spese liquidate trimestralmente"* (cfr. Ordinanza del 25.11.2021) ed il CTU nominato -la cui relazione è corredata da ampie valutazioni tecniche e logiche motivazioni, cosicché le conclusioni vengono fatte proprie dalla scrivente- ha osservato che la mancanza di documentazione relativa a singoli trimestri non ha comportato l'impossibilità di effettuare i ricalcoli, ma soltanto una limitazione, evidenziando pagg. 6 e 7 della sua perizia che: *"Anzitutto, la documentazione di natura contabile è costituita unicamente dagli estratti conto scalari, recanti il saldo giornaliero per valuta, mentre non risultano prodotti gli estratti conto ordinari. Come noto, l'assenza degli estratti conto ordinari comporta diverse conseguenze in sede di ricostruzione contabile:*

- Anzitutto, non essendo presenti i singoli movimenti, non è possibile attribuire una data disponibilità, con la conseguenza di rendere infattibile l'individuazione delle rimesse solutorie (vgs par. 4.7);



- *Secondariamente, non è possibile verificare la correttezza delle date valuta praticate dall'istituto di credito. Rendendo, pertanto, impossibile la rettifica di eventuali difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali (nel caso di specie, tuttavia, non è presente alcuna richiesta da parte dell'Ill.mo Giudice sul punto);*

- *In base a come sono esposti i dati giornalieri (la prassi nelle rendicontazioni bancarie è molto differenziata a seconda dell'istituto di credito, della tipologia di rapporto e del periodo storico), le informazioni disponibili possono essere complete ovvero incomplete per una ricostruzione puntuale del saldo finale.*

Tendenzialmente, il ricalcolo degli interessi in base ai soli estratti conto scalare è fattibile, salvo, come detto, alcune eccezioni derivanti dalla tipologia di rapporto o dalla tipologia di esposizione degli estratti scalari forniti. A tal fine occorre tenere presente il metodo di calcolo degli interessi debitori che richiede:

- *Saldo giornaliero ordinato per data valuta (dato generalmente presente negli estratti conto scalare);*

- *Eventuale suddivisione di tale saldo per linee di affidamento (unicamente se il ricalcolo deve essere effettuato applicando tassi differenziati sul medesimo saldo giornaliero);*

- *Tasso da applicare ai numeri debitori (con, se necessario, la suddivisione per singola linea di fido).*

Nel caso di specie, come verrà esposto al paragrafo 4.4 in relazione alla scelta dei tassi creditori/debitori da applicare ai fini del ricalcolo, il tasso non presenta problematiche, essendo definito in base alle richieste del quesito, mentre i numeri debitori sono:

- *Ricostruibili con una piccola approssimazione fino al 31/12/2002;*

- *Ricostruibili in maniera esatta dal 01/01/2003 in poi.*

In particolare, l'approssimazione del primo periodo è conseguenza di una modalità espositiva "sintetica" nei numeri debitori derivanti dalle partite antergate

Pertanto, considerata l'osservazione formulata dall'istituto di credito (sia nell'ambito degli atti di causa, sia durante l'udienza di giuramento che, ancora, durante l'inizio delle operazioni peritali), il CTU ha ritenuto doveroso limitare la propria indagine a quei periodi in cui il ricalcolo del saldo-valuta giornaliero risulta fattibile in maniera esatta e senza approssimazioni.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto e i periodi di "salto" (in cui è proprio assente qualsivoglia documento), lo scrivente non ha effettuato alcun riconteggio in questi periodi:

- *Dal 1995 al 1996 – per impossibilità di quadrare le partite antergate;*
- *dal 1997 al 2002 – per assenza di documentazione;*
- *IV trim 2004 – per assenza di documentazione;*
- *III e IV trim 2005 – per assenza di documentazione;*
- *I, II e trim 2006 – per assenza di documentazione;*
- *III trim 2006 – per assenza della prima pagina dell'estratto scalare;*
- *II, III e IV trim 2008 – per assenza di documentazione;*



- III e IV trim 2009 – per assenza di documentazione;
- II e III trim 2011 – per assenza di documentazione;

Dal punto di vista tecnico, per escludere tali trimestri, l'esponente ha proceduto come segue: - iniziato i conteggi a partire dal 01/01/2003, non avendo documentazione sufficiente per effettuare i conteggi in periodi antecedenti; - i periodi di "salto" sono stati gestiti tramite "metodo del differenziale", ossia portando, nel primo saldo-valuta successivo al "salto", la differenza di saldo derivante dai ricalcoli antecedenti il salto stesso".

Per le motivazioni anzidette, nonché per quelle contenute nell'ordinanza del 25.11.2021 (sopra riportata), per i periodi per i quali sono prodotti gli estratti conto scalari, l'onere probatorio è assolto e la domanda può essere vagliata, secondo i riscontri della CTU;

12. – ritenuto che vada esaminata l'**eccezione di prescrizione** sollevata dalla convenuta con riferimento al decennio antecedente alla domanda giudiziale.

Si osserva in diritto che l'onere di chi solleva l'eccezione consiste nell'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Corte di Cassazione a S.U. sentenza n. 15895/2019, cui è conforme la pronuncia n. 7013/2020), secondo cui *"in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte"*. Tale principio è ribadito anche dalla presente Sezione del Tribunale, la quale ha affermato che *"bisogna, infatti, tenere presente che l'individuazione delle rimesse solutorie costituisce il frutto di una operazione assai complessa sia in diritto che in fatto: occorre individuare quali siano le clausole contrattuali affette da nullità, escludere dal conto corrente gli addebiti ad esse relativi, ricostruire l'andamento del conto corrente, stabilire se il rapporto fosse o meno munito di affidamento, e stabilire infine se i singoli movimenti a credito fossero intervenuti in un momento in cui il saldo era negativo (o, nel caso di conto affidato, oltre fido). È evidente che ciascuno di questi snodi operativi costituisce l'esito di una delicata serie di valutazioni che, nel loro complesso, sono possibili solo in sede di definizione del giudizio, in quanto dipendono anche da fattori imprevedibili (l'accoglimento di una tesi giurisprudenziale piuttosto che di un'altra, l'adozione di una delle diverse interpretazioni possibili del documento negoziale, alcuni apprezzamenti in fatto in merito alla validità formale dei contratti ecc.). Sembra del tutto irragionevole porre a carico delle parti di anticipare tutte queste valutazioni al momento della proposizione*



della domanda (oppure dell'eccezione di prescrizione), quando gli elementi essenziali per identificare l'oggetto del contendere sono offerti più semplicemente dalla produzione delle schede contrattuali e della documentazione contabile nonché dalla precisa indicazione delle questioni in diritto. Si deve pertanto concludere, anche con il conforto di parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 26-07-2017, n. 18581) che l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ripetibili (o prescritte) non rientri nell'onere di allegazione delle parti? (Tribunale di Genova sent. N. 1889/2020).

Inoltre, occorre chiarire come la prescrizione operi diversamente a seconda che si sia in presenza di rimesse cd. solutorie –i versamenti effettuati in mancanza di affidamento o in presenza di uno scoperto di conto superiore all'affidamento- o ripristinatorie –i versamenti effettuati su conto corrente che presenti passivo nei limiti dell'affidamento-. Sul punto si richiama la sentenza della Suprema Corte a S.U. n. 24418/2010, la quale ha statuito che *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (cui è conforme Cass. 3858/2021).*

Nella fattispecie, l'eccezione sollevata dalla Banca, già in comparsa di costituzione e risposta, come sintetizzata al punto 3., risponde ai crismi sopra individuati, poiché la convenuta ha dichiarato che il credito sarebbe prescritto a decorrere dai dieci anni anteriori alla notificazione della citazione, o, in via subordinata, per il periodo antecedente il 20.03.2009 (data del contratto di apertura di credito), ovvero per il periodo antecedente il 23.08.2004 (data dell'ultimo saldo attivo), così manifestando la volontà di volerne profittare.

Il CTU, a pagine 9 e 10 della sua perizia, descrive il vaglio da compiere per l'individuazione delle rimesse solutorie: *“occorre anche tenere presente che una rimessa solutoria “paga” le remunerazioni dell'istituto di credito antecedenti ad essa a prescindere che queste fossero legittime o illegittime.*

Il procedimento tecnico è dunque il seguente:



1. Riguardo alla misura dei singoli accrediti e addebiti si mantengono le consistenze inizialmente presenti negli estratti conto, fatta eccezione per gli eventuali addebiti illegittimi: per tali somme, la prassi delle CTU bancarie ha sviluppato due possibili modalità:

a. Gli addebiti illegittimi sono stornati anche nell'individuazione delle rimesse solutorie (cd teoria dei "saldi ricalcolati");

b. Gli addebiti sono considerati nel loro ammontare originariamente indicato negli estratti conto (cd teoria dei "saldi banca"); Stante la specifica richiesta del quesito, il ricalcolo può essere effettuato unicamente in base alla prima delle due ipotesi.

2. Attribuire a ogni annotazione contabile in entrata/uscita la "data di disponibilità", creando un conto scalare in cui i saldi giornalieri sono sommati e ordinati in base a essa (e non semplicemente in base alla data valuta che, come noto, costituisce semplicemente il riferimento per il sistema di computo degli interessi);

3. Identificare i giorni sconfinanti, ossia quelli in cui il saldo negativo eccede l'affidamento concesso (che può essere anche pari a zero in caso di assenza di affidamento, in tal caso ogni giorno con saldo-disponibilità negativo rispetta tale requisito);

4. Identificare i movimenti in entrata che abbiano ridotto o azzerato lo sconfinamento di cui al punto precedente: tali movimenti costituiscono le rimesse solutorie limitatamente alla quota di importo che ha consentito il rientro del saldo nel fido;

5. Ordinare cronologicamente le uscite che costituiscono una remunerazione per l'istituto di credito (interessi, commissioni, spese) assieme alle rimesse solutorie;

6. Individuare, fra gli addebiti per remunerazioni dell'istituto di credito (sia nella quota parte "legittima" che in quella eventualmente "illegittima"), quelli coperti dalle rimesse solutorie. Per farlo, occorre tenere presente che la rimessa solutoria del giorno X può "coprire" esclusivamente addebiti pregressi rispetto a tale data;

7. Applicazione dell'art. 1194 c.c.: per individuare quali addebiti sono "coperti", le rimesse solutorie vengono anzitutto attribuite agli interessi (tutti – inclusa sia la parte legittima che quella eventualmente illegittima) e per il residuo attribuiti agli altri addebiti seguendo un criterio proporzionale;

8. Identificare la quota parte degli addebiti illegittimi (rispetto ai conteggi di cui agli altri quesiti) coperta da rimesse solutorie ante-decennio come sopra determinati;

9. Aggiungere, al saldo finale del conto ricalcolato, il totale di questi addebiti illegittimi di cui è prescritto il diritto alla ripetizione".

Successivamente, considerato che agli atti risultano solo gli estratti conto scalari, conclude per l'impossibilità di ravvisare le rimesse solutorie: "Non avendo a disposizione gli estratti conto ordinari, dai quali evincere gli importi, le date e le descrizioni dei singoli movimenti per determinare il saldo disponibile, lo scrivente non ha potuto procedere in merito all'accertamento richiesto" (cfr.pag. 11 CTU).

Tuttavia, parte convenuta - già in sede di osservazioni alla CTU- contesta la soluzione del perito incaricato dal Tribunale, illustrando la possibilità di



identificare le rimesse solutorie in base ai saldi valuta. Su tale premessa, il CTU ha formulato una seconda modalità di calcolo alternativa considerando, quale “surrogato” dei saldi disponibili, i saldi valuta di cui agli estratti conto scalari, pur esprimendo alcune perplessità al riguardo, che qui si riportano: *“Stante la presenza di un precedente (seppur risalente) presso la Sezione, lo scrivente ha seguito tale procedimento di calcolo alternativo nonostante diverse perplessità riguardo alla fattibilità giuridica di una simile impostazione:*

- Per quanto un calcolo di questo tipo sia sicuramente fattibile quale esercizio tecnico, occorre tenere presente che i saldi-valuta non rispettano la logica di quelle sentenze di legittimità (pronunciate principalmente nell’ambito delle revocatorie fallimentari e successivamente accolte nell’ambito del contenzioso bancario) che hanno dato la definizione di “pagamento” (e quindi di “rimessa solutoria”) e che hanno fornito le “presunzioni” tramite cui attribuire le date disponibili;

- Il quesito stesso specifica “Per l’individuazione delle rimesse solutorie consideri i saldi disponibili in base alle presunzioni di cui a Cass. 2744/1994 dopo aver depurato gli stessi dagli addebiti nulli di cui ai punti che precedono (Cass. 9141/2020)”.

Occorre tuttavia anche dare atto che, ove fossero stati a disposizione gli estratti conto ordinari recanti i singoli movimenti in entrata e uscita (ossia, ove fosse stato possibile effettuare l’individuazione delle rimesse solutorie in base alle presunzioni di cui sopra), sul presupposto dell’assenza di prova dell’affidamento fino al 20/03/2009, la conclusione finale dell’elaborato sarebbe stata, con ragionevole certezza, quella dell’integrale copertura, da parte delle “rimesse solutorie” di qualsiasi addebito effettuato fino al 31 dicembre 2008.

Tanto premesso, è stato effettuato il calcolo richiesto.

Riguardo al dies a quo, si fa presente che la correntista ha validamente interrotto il decorso della prescrizione con la PEC inviata dall’avv.to Franco Fabiani del 21 maggio 2019, pertanto la data il “decennio” parte con il 21 maggio 2009, di talché le “rimesse-solutorie-valuta” (e la correlativa prescrizione) vengono ricercate per il periodo anteriore. Riguardo all’affidamento, come frequentemente accade nell’ambito di queste ricostruzioni contabili in sede di CTU, vi è da un lato la certezza (riscontrabile dagli estratti scalari) della presenza di un fido e dall’altro l’assenza del contratto di affidamento. La certezza dell’affidamento risultante dagli estratti e dalle liquidazioni trimestrali, tuttavia, non è considerata sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere “provato” il fido, in quanto, al momento, l’orientamento della Suprema Corte è di dare un peso dirimente alla presenza del contratto all’interno della documentazione di causa.

Di conseguenza, il calcolo delle “rimesse-solutorie-valuta” ha considerato l’assenza di fido fino al 20 marzo 2009” (cfr. Elaborato peritale pagg. 11 e 12).

Ciò considerato, questo Giudice aderisce alla tesi, seguita da questa sezione del Tribunale, secondo la quale la prescrizione non può essere considerata



in presenza dei soli estratti conto scalari. In tal senso si richiama anche la sentenza di questo Tribunale n. 2533/2021;

13. – ritenuto che occorra, a tal punto, esaminare le domande proposte da _____, partendo dall'assunta **illegittimità dell'applicata prassi anatocistica.**

Si richiama l'orientamento della Sezione, secondo il quale, con riguardo ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 (pubblicata su G.U. 22/2/20 e vigente dal sessantesimo giorno successivo), gli interessi anatocistici devono essere rimossi. L'espunzione va praticata sia per il periodo antecedente alla delibera CICR del 09.02.2000, poiché trattasi di applicazione di tassi resi in forza di una clausola nulla (cfr. Cass. S.U. 21095/2004), sia dopo la deliberazione sopra citata. Deve, per il periodo successivo, osservarsi, infatti, come *“la deliberazione CICR del 9/2/2000 consentì, in presenza delle particolari condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 1, 2 e 3, la stipulazione di contratti bancari contenenti la precisione di interessi anatocistici, in deroga al divieto generalmente posto dall'art. 1283 c.c. Per quanto riguarda i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Deliberazione, l'art. 7 comma 1 prescriveva che le condizioni applicate nel rapporto fossero adeguate alle disposizioni poste dalla nuova delibera: il che, all'evidenza, rendeva necessaria una modifica del regolamento negoziale. Per attuare tale modifica l'art. 7 prevedeva due procedure diverse. Il comma 2 stabiliva: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”. Per contro, ai sensi del comma 3: “Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”. Quindi, mentre per introdurre modifiche non peggiorative era sufficiente un'attività dichiarativa unilaterale da parte dell'istituto di credito, affine a quella prevista in termini generali dall'art. 118 T.U.B, nel caso di modificazioni peggiorative era necessario il consenso espresso del cliente. Nel caso di specie non risulta che fosse stato acquisito il consenso del correntista in relazione alle modifiche in esame. D'altra parte, questo Tribunale ha costantemente affermato che ha sempre natura peggiorativa il passaggio da un regolamento contrattuale in cui nessun interesse anatocistico poteva essere validamente applicato (in virtù del generale divieto posto dalla norma codicistica) ad un regolamento contrattuale che, recependo le prescrizioni della nuova Delibera, consentisse la produzione di interessi sugli interessi scaduti: in tutti questi casi, quindi, l'adeguamento delle pregresse pattuizioni non poteva essere attuato che acquisendo il consenso del cliente, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 cit. In mancanza di una valida*



rinegoziazione susseguente all'adozione della Deliberazione del CICR sopra citata, è dunque rimasta ferma l'illegittimità delle clausole che prevedevano l'applicazione di interessi sugli interessi periodicamente scaduti. I relativi addebiti, pertanto, dovranno essere espunti dai conti” (cfr. Tribunale di Genova sent. N. 1889/2020).

Muovendo da tale presupposto, si evidenzia come, in ispecie, la Banca non abbia allegato né prodotto alcun elemento che consenta di ritenere acquisito il consenso del correntista in tal senso, essendosi limitato l'istituto convenuto ad allegare la circostanza di aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale le nuove pattuizioni.

Alla luce di quanto sopra, in ispecie, il CTU ha provveduto all'eliminazione dell'effetto degli interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto, concludendo in tal senso: *“È richiesto di verificare se sia stata pattuita identica periodicità nella capitalizzazione degli interessi rimuovendo in caso negativo l'anatocismo per tutto il periodo di durata del rapporto e provvedendo, in ogni caso, a disapplicare gli interessi anatocistici addebitati a partire dal 1° gennaio 2014.*

Il rapporto originario risale al 1982, periodo in cui la pratica dell'addebito in conto degli interessi risultava illegittima. Inoltre, non sono presenti pattuizioni (successive alla citata delibera CICR) sottoscritte dal correntista atte a prevedere tale metodo di accredito/addebito.

Pertanto, si è provveduto a eliminare integralmente gli effetti dell'anatocismo per tutta la durata del rapporto. Sotto il profilo tecnico, per la depurazione dell'anatocismo, il procedimento è stato il seguente:

- *Gli addebiti sul conto a titolo di interessi passivi sono stati azzerati (vedi celle contrassegnate da “ip” negli allegati 5880_CTU_A e 5880_CTU_B recanti il ricalcolo del saldo valuta giornaliero che assumono tutte valore zero);*

- *Il calcolo degli interessi maturati è stato effettuato, come detto, su base giornaliera, considerando i saldi valuta rettificati per via dei minori addebiti derivanti dalle richieste oggetto del presente;*

- *La somma degli interessi maturati (e, quindi, non più addebitati/accreditati nel corso del rapporto) costituisce un addebito/accredito unitario che viene stornato/aggiunto al saldo finale (vedi riga “ip addebitati al 07/06/2018” e “ia accreditati al 07/06/2018” nelle sopra citate tabelle)”* (cfr. Elaborato peritale pag. 8);

14. – ritenuto che, sul punto **tassi debitori**, il CTU, al quale era stato demandato l'incarico di verificare se gli interessi sono stati regolarmente pattuiti in forma scritta, ricalcolandoli in caso negativo secondo i tassi sostitutivi ex art 117 c. 7 TUB, ha osservato che: *“il contatto di conto corrente del 13/07/1982, così come la relativa “appendice al contratto di conto corrente 25880” del 09/02/2011 (vgs doc. 6), non prevedono alcuna pattuizione in termini di tasso d'interesse né con riferimento al tasso entro-fido né per il tasso oltre-fido. Anche le diverse lettere di concessione o aumento di credito non prevedono*



pattuizioni in merito. Tanto premesso, per tutto il periodo di ricalcolo (ossia dal 2003) sono stati utilizzati i tassi sostitutivi ex art. 117 c. 7 TUB sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi. Al fine di identificare tali tassi, si è tenuto conto delle collocazioni dei BOT negli anni in oggetto, come si può riscontrare da fonte Banca d'Italia:

http://www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/

In ossequio alla precisazione già contenuta nel quesito, i tassi “minimi” e “massimi” delle operazioni BOT sono stati applicati, rispettivamente, alle operazioni attive (per la banca, quindi al tasso passivo per il correntista) e alle operazioni passive (quindi al tasso attivo per il correntista)”. Il perito nominato dal Tribunale ha, altresì, specificato, che: “riscontrando la presenza del contratto di conto corrente e l'assenza di pattuizioni sui tassi, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 117 TUB e non quella di cui all'art 1284 c.c.” e, in punto ius variandi, che: “Riscontrando la mancata regolare pattuizione degli interessi non ha trovato applicazione la disciplina contenuta all'art. 118 TUB, a favore di quella all'art. 117 TUB” (pagg. 8 e 9 CTU);

15. – ritenuto, quanto agli **addebiti di somme per commissioni**, che è stato richiesto un doppio conteggio includendo, ovvero escludendo la totalità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, commissione di istruttoria veloce e commissione di disponibilità fondi. Questo Giudice ritiene di condividere la modalità di calcolo proposta dal CTU nella quale gli addebiti a tale titolo vanno espunti. Ciò in quanto parte attrice, fin dall'atto introduttivo, deduce la totale assenza di previsioni contrattuali disciplinanti tali voci di costo e parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, si limita ad allegarne la validità ed efficacia, richiamandosi a discipline normative, o, quanto alle ccdd. CDF e CIV, alla circostanza –genericamente dedotta- di averle regolarmente comunicate ex art. 118 TUB;

16. – ritenuto, da ultimo, circa le **ulteriori spese addebitate**, che, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, il CTP di parte attrice ha richiesto l'espunzione delle spese periodiche di tenuta del conto addebitate al correntista dalla banca. Il CTU, nel suo elaborato, provvedeva ad elencare le commissioni, ulteriori rispetto a quelle già espunte (cfr. Ipotesi di calcolo B) e stilava la tabella che qui si riporta:

Denominazione	Addebiti totali	Ante 01/01/2009	Post 01/01/2009
Spese sull'affidamento	265,00	-	265,00
Spese estratti conto	80,90	-	80,90
Spese sulle operazioni	10.765,90	3.212,80	7.553,10
Spese tenuta conto	1.386,00	400,00	986,00
TOTALI	12.497,80	3.612,80	8.885,00



Orbene, tali somme non vanno sommate al credito della correntista, per l'assorbente ragione per cui in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 12.06.2024) parte attrice ha specificato che chiedeva che *“la somma oggetto di domanda sia pari ad euro 71.253,05, come emerso in sede di CTU (modalità di calcolo b) a pag. 13”*, la quale non comprende anche i suddetti importi; a ciò si soggiunga che l'unica domanda presente fin dall'atto introduttivo –e quindi vagliabile- era quella afferente alle *“spese di chiusura periodica del conto”*, che non è possibile stabilire se coincidano o meno con quelle enumerate dal CTU;

17. – ritenuto, in conclusione, che sulla base dei criteri sopra esposti, questo Giudice ha ritenuto applicabile al caso di specie, l'ipotesi n. B (senza prescrizione) avanzata dal CTU, il quale ha acclarato che il credito complessivo di _____, derivante dall'applicazione di tassi debitori superiori a quelli di cui all'art. 117 TUB, CMS, spese, ammonta ad euro 71.253,05 derivante dalla differenza tra il saldo originario pari ad euro 9.329,14 ed il saldo finale conteggiato dal CTU pari ad euro 80.582,19.

Ne discende che Banca Carige va condannata a pagare in favore di tale importo, oltre interessi nella misura legale dall'atto di messa in mora del 22.05.2019 (doc. 1) al saldo;

18. – ritenuto, circa **le spese di lite**, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del D.M. 147/2022, e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (comprese quelle di mediazione), da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario e, quanto alle **spese di CTU**, che esse, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta. In ordine alle **spese di CTP**, anch'esse vanno riconosciute, alla luce del principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 30289/2019, invocato da parte attrice. Il loro importo emerge dal pro-forma allegato da _____ alle note di replica;

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:

- in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e per l'effetto condanna Banca Carige S.p.A. al pagamento, in favore di _____, della somma di euro 71.253,05, oltre interessi nella misura legale dal 22.05.2019 al saldo, a titolo di ripetizione dell'indebitto;

- condanna Banca Carige S.p.A. al pagamento, in favore di _____, delle spese di lite, che liquida in euro 759,00 per esborsi ed in euro 14.103,00 per compenso, oltre spese



generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di Banca Carige S.p.A;

- condanna Banca Carige S.p.A. al pagamento, in favore di
della somma di euro 3.420,00, a

titolo di spese di consulenza tecnica di parte.

Genova, 22.10.2024

La Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel

